

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI.

Art. 1 Definizioni

1. Per compiti didattici si intendono le attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e le attività didattiche integrative e di servizio agli studenti.
2. Per attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste si intendono lezioni, esercitazioni, laboratori e attività teorico-pratiche e seminari che danno luogo a crediti formativi, che vengono organizzati e riconosciuti nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico.
3. Per ulteriori attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste si intendono le sopradescritte attività di didattica, se definite in termini di CFU o ore, svolte presso gli altri corsi di studio che rilasciano i titoli di cui al Regolamento didattico di Ateneo (Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca).
4. Si intendono, altresì, per altre attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste: le attività di didattica presso Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente; le ulteriori attività formative e didattiche elettive se definite in termini di CFU dagli ordinamenti e regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico; le attività per il recupero degli obblighi formativi; i Corsi Zero; i tirocini professionalizzanti o abilitanti a piccoli gruppi con guida del docente nelle strutture di riferimento fino ad un massimo di 40 ore annue per docente; le attività seminariali se definite in termini di CFU o di ore e deliberate dalla struttura didattica di riferimento.
5. Per didattica integrativa e di servizio agli studenti si intende ogni attività quale l'orientamento e il tutorato, il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea, l'assistenza agli studenti per la preparazione dell'elaborato di tesi per la prova finale.

Art. 2 Compiti didattici dei professori

1. I professori svolgono ogni anno compiti didattici, di cui all'art. 1 del presente regolamento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui 120 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, comprese le ulteriori attività didattiche, e di 250 ore in regime di tempo definito, di cui 90 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, comprese le ulteriori attività didattiche. L'attività didattica può essere svolta sia nei corsi di studio della struttura didattica di afferenza sia in quelli di altre strutture didattiche dell'Ateneo.
2. Per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di studio, è possibile attribuire ai professori, con il loro consenso, ulteriori compiti di didattica fino ad un massimo complessivo, inclusi i compiti istituzionali di cui al precedente comma, di 180 ore, elevabili a non più di 210 ore per gravi ragioni adeguatamente esposte in motivazione. In tal caso, è prevista una retribuzione aggiuntiva, sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

Art. 3

Compiti didattici dei ricercatori

1. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato svolgono ogni anno compiti di didattica integrativa, di cui all'art. 1 del presente regolamento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
2. Nell'ambito dell'impegno orario di cui al comma precedente, ciascuna struttura didattica definisce, su proposta dei Consigli di corso di studio e sentito l'interessato, le modalità di svolgimento dell'attività di ciascun ricercatore.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico, compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste per non più di 60 ore, fermi restando i criteri di priorità di cui al successivo art. 5, comma 2. Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori a tempo indeterminato ulteriori incarichi di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste fino ad un massimo di impegno complessivo di 90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente esposte in motivazione.
4. Tutta l'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste svolta dai ricercatori a tempo indeterminato, di cui al precedente comma, è retribuita sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.
5. Per l'anno accademico in cui i ricercatori a tempo indeterminato svolgono i compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, di cui al precedente comma 3, è attribuito loro il titolo di *professore aggregato*.
6. I ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 240/2010, svolgono ogni anno compiti didattici, di cui all'art. 1 del presente regolamento, per 350 ore in regime di tempo pieno e per 200 ore in regime di tempo definito, di cui 60 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste. L'attività didattica può essere svolta sia nei corsi di studio della struttura didattica di afferenza sia in quelli di altre strutture didattiche dell'Ateneo.
7. Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori a tempo determinato, di cui al precedente comma, ulteriori incarichi di didattica fino ad un massimo di impegno complessivo di 90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente esposte in motivazione. In tal caso, è prevista una retribuzione aggiuntiva, sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

Art. 4

Assegnazione dei compiti didattici

I compiti di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, che devono essere svolti dai professori e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, sono prioritariamente le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 2.

Esclusivamente nel caso in cui le superiori attività didattiche programmate nei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico siano coperte da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e i compiti assegnati al singolo docente non consentano il raggiungimento delle ore da riservare annualmente alla didattica, la struttura didattica competente può assegnare al docente le ulteriori attività didattiche di cui all'art. 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del numero di ore previsto con l'assegnazione delle attività di cui all'art. 1, comma 3, la struttura didattica può assegnare al docente le attività di cui all'art. 1, comma 4, fino al raggiungimento delle ore normativamente previste. Se a seguito dell'assegnazione dei compiti così come indicata nel presente articolo non sia ancora raggiunto il monte ore normativamente previsto, la struttura didattica informa il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Programmazione dell'attività didattica e copertura degli insegnamenti

1. Le strutture didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, garantendo l'efficacia e la sostenibilità dell'offerta formativa dei vari corsi di studio, e comunque con priorità ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale.
2. Ciascuna struttura didattica, relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza, assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati secondo i seguenti criteri:
 - a) gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi hanno priorità di copertura nell'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori. Fermo restando, in via prioritaria, l'assegnazione a ciascun docente dei compiti didattici necessari per il raggiungimento del proprio impegno orario, la struttura didattica procede a tale attribuzione nel seguente ordine:
 - a1) docenti afferenti alla struttura didattica stessa e alle strutture didattiche associate, ove esistenti, preventivamente interpellate; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento;
 - a2) docenti afferenti ad altre strutture didattiche dell'Ateneo, che non abbiano già esaurito il loro impegno didattico, previa apposita richiesta inviata con modalità informatiche alle strutture cui afferiscono i docenti; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento;
 - a3) nei casi in cui non vi sia possibilità di copertura dell'insegnamento con professori e ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico-disciplinare che non abbiano completato il proprio compito didattico, una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti a1) e a2), la struttura didattica può attribuire l'insegnamento a professori e ricercatori a tempo determinato di altri settori scientifico-disciplinari che a loro volta non abbiano ancora completato il proprio compito didattico, sulla base di una valutazione del loro curriculum scientifico e didattico;
 - b) una volta attribuiti gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi, e soddisfatte le richieste delle altre strutture per tali insegnamenti, ciascuna struttura didattica potrà procedere alla copertura degli insegnamenti opzionali presenti nell'offerta formativa, con le medesime modalità di cui alla lettera a).
3. In deroga ai criteri di priorità di cui al precedente comma 2 lett. a3), è possibile attribuire l'insegnamento a tutti i docenti (compresi i ricercatori a tempo indeterminato) del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento con priorità rispetto a professori e ricercatori a tempo determinato di altri settori scientifico-disciplinari che non abbiano completato il proprio compito didattico, purché lo svolgano a titolo gratuito.
4. Ai fini dell'attribuzione si procederà per fascia e ruolo; a parità di fascia o di ruolo è data priorità al docente con maggiore anzianità di servizio nella fascia o nel ruolo; ciò sempre che l'attribuzione del compito didattico non comporti una retribuzione per il docente assegnatario.
5. Ai fini della copertura di tutti gli insegnamenti attivati, l'attribuzione ai docenti, compresi i ricercatori a tempo indeterminato, di compiti di didattica retribuita sarà possibile, in via residuale, solo dopo che si sia esaurito l'ordine di priorità stabilito dal comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'attribuzione dei compiti retribuiti la priorità sarà determinata nell'ordine dal settore scientifico-disciplinare, dalla fascia e dal ruolo (1. Ordinari, 2. Associati, 3. Ricercatori RU e RTD) e dall'anzianità in fascia/ruolo. Eventuali insegnamenti rimasti ancora scoperti potranno essere assegnati a titolo gratuito ai professori emeriti ai sensi del Regolamento "per il conferimento del titolo di professore emerito". Ulteriori insegnamenti scoperti potranno essere assegnati nel rispetto del regolamento di Ateneo "per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative ai sensi della L. 240/2010".
6. I criteri di cui al comma 2 possono essere parzialmente derogati al solo fine di soddisfare le esigenze derivanti dal rispetto dei requisiti di docenza previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei corsi di studio, con riferimento all'offerta formativa di ciascuna struttura didattica.

Art. 6

Norma finale

1. Il presente regolamento si applica con la programmazione didattica dell'anno accademico 2023-2024.